

**Misura 121 Ammodernamento delle aziende agricole**  
**Intervento 1 – Ammodernamento delle aziende**

**1. FINALITÀ E OBIETTIVI**

La misura è finalizzata alla realizzazione di investimenti materiali e immateriali che migliorino il rendimento globale delle aziende beneficiarie e consentano il rispetto dei requisiti minimi applicabili all'operazione stessa.

Gli obiettivi che la misura persegue sono:

- ottimizzazione dell'utilizzo dei fattori della produzione, finalizzato alla riduzione dei costi di produzione;
- ottimizzazione dei processi produttivi, introduzione di tecnologie innovative, finalizzati a sostenere la competitività delle imprese e una migliore integrazione di filiera, con particolare riguardo alle produzioni di qualità agricole;
- aumento del valore aggiunto delle produzioni di base aziendali attraverso lo sviluppo della filiera corta e la vendita diretta al consumatore;
- diversificazione della produzione e incentivazione di produzioni non eccedentarie, mediante l'orientamento verso attività complementari per l'impresa agricola quali la produzione e cessione di energia da fonti agricole rinnovabili, inclusa la cogenerazione di calore; per le medesime esigenze è individuato l'obiettivo di incentivazione della produzione di biocombustibili ottenuto da produzioni di base di origine locale;
- diversificazione della produzione mediante l'incentivazione di una dimensione d'impresa multifunzionale, anche con assunzione di funzioni nel settore dei servizi ambientali e/o di ulteriori attività complementari all'attività agro-forestale dirette all'utilizzo integrato del territorio;
- promozione di una migliore situazione delle aziende agricole dal punto di vista dell'ambiente mediante gli investimenti diretti alla difesa del suolo e all'ottimizzazione dell'utilizzo della risorsa irrigua;
- promozione di una migliore situazione delle aziende agricole dal punto di vista della sicurezza sul lavoro delle condizioni di lavoro degli addetti;
- promozione di una migliore situazione delle aziende agricole dal punto di vista dell'igiene e del benessere degli animali.

**2. BENEFICIARI**

Sono beneficiari dell'intervento le imprese agricole iscritte al registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), sono fatte salve le condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione in base alla vigente normativa di riferimento e le cooperative agricole di conduzione terreni e stalle sociali incluse le piccole cooperative: in possesso dei requisiti di seguito indicati:

- a) conducono almeno una UTE nella regione Friuli Venezia Giulia;
- b) occupare, al momento della presentazione della domanda di aiuto, almeno una unità lavorativa a tempo pieno con posizione previdenziale in qualità di lavoratore autonomo o dipendente fatte salve le aziende ubicate nelle aree rurali caratterizzate da problemi complessivi di sviluppo (Area D) e nell'intero territorio di Trieste.

Ai fini del possesso del requisito di cui al comma 1, lettera b) il lavoro a tempo determinato, adeguatamente parametrato, è ragguagliato al lavoro a tempo pieno indeterminato e concorre all'incremento proporzionale dei limiti del volume degli investimenti. Ai fini della parametrizzazione del lavoro a tempo determinato a quello a tempo indeterminato si sommano le giornate annue maturate ai fini previdenziali e assicurativi da ciascun dipendente a tempo determinato o non pieno rapportando il risultato così ottenuto a 312 giornate (indicatore di tempo pieno ai fini INPS). Il calcolo degli occupati è effettuato all'atto di presentazione della domanda facendo riferimento alla proiezione finale della situazione occupazionale dell'azienda e rideterminato in fase di presentazione della domanda di pagamento a saldo, qualora in tale momento la situazione occupazionale sia inferiore a quella prevista.

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dalla misura e dall'intervento, il bando può disporre il possesso, da parte dei richiedenti, di ulteriori requisiti in base al settore di attività.

### **3. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'**

#### **3.1 Operazioni e investimenti ammissibili**

Sono ammissibili a finanziamento le operazioni che prevedono la realizzazione di investimenti materiali e/o immateriali conformi alle norme comunitarie applicabili all'operazione, finalizzate:

- alle produzioni di cui all'Allegato I del Trattato;
- alla prima lavorazione, trasformazione e commercializzazione in appositi locali aziendali delle produzioni ottenute per almeno l'80% in azienda;
- alla predisposizione di locali aziendali per la vendita diretta dei propri prodotti, nonché per la loro presentazione ai consumatori e agli intermediari commerciali;
- alle microfilieri aziendali e territoriali nel settore delle energie ottenute da prodotti e sottoprodotti di origine agricola e/o forestale finalizzati alla produzione di energia per il fabbisogno dell'impresa;
- alla produzione di energia da impianti fotovoltaici che devono essere compatibili con le norme in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente e non generare problemi di concorrenza nell'uso del suolo con le attività agricole.

Gli investimenti ammissibili a finanziamento sono riconducibili:

- all'acquisto, alla costruzione, alla realizzazione e al miglioramento di beni immobili (fabbricati, impianti e opere di miglioramento fondiario in generale) che si prestino per caratteristiche tipologico-funzionale ad un conveniente utilizzo aziendale in funzione degli obiettivi di misura;
- all'acquisto, anche mediante leasing con patto di acquisto, di nuovi impianti tecnologici, di attrezzature e macchinari, idonei ad un conveniente utilizzo aziendale, incluse l'attività di trasformazione, l'ottenimento di energia da fonti rinnovabili e da prodotti agricoli e loro sottoprodotti;
- all'acquisto di dotazioni informatiche e del software accessorio;
- a investimenti relativi a piantagioni poliennali, consistenti in impianti di specie arboree e arbustive di interesse agrario ed energetico.

Il bando può disporre ulteriori specificazioni e limitazioni alle operazioni e investimenti ammissibili in base al settore.

### **3.2 Operazioni e investimenti soggetti a limitazioni**

Sono limitatamente ammessi a finanziamento gli investimenti che prevedono:

- l'acquisto delle aree di pertinenza relative ad investimenti immobili oggetto di richiesta di finanziamento fino ad un massimo del 10% del totale dei costi ammissibili relativi all'operazione considerata al netto del costo relativo all'acquisto delle aree di pertinenza;
- l'acquisto di fabbricati che si prestino per caratteristiche tipologico-funzionale ad un conveniente utilizzo aziendale in funzione degli obiettivi della misura, alle condizioni e nei limiti di cui alle condizioni previste dall'art.19 del regolamento generale di attuazione;
- l'acquisto di trattori solo per richiedenti con sede legale e prevalenza della SAU nelle aree rurali D) di cui all'allegato 1 del PSR;
- la realizzazione di impianti per l'ottenimento di energia da biomassa di origine agricola e da fonti rinnovabili a condizione che siano:
  - dimensionati sul fabbisogno energetico dell'impresa agricola e funzionali all'autoconsumo di energia;
  - dimensionati sulle capacità aziendali di produzione, che alla data della domanda dovrà essere effettivamente prodotta prevalentemente in azienda;
  - di potenza non superiore a 1 MW;

Gli impianti ad energia solare dovranno essere integrati o semi-integrati nei fabbricati aziendali, gli impianti a terra saranno ammessi solo in assenza o insufficienza di fabbricati.

La dimostrazione dei fabbisogni energetici è riferita alla media dei consumi del triennio precedente l'anno di presentazione della domanda. Un anno del triennio di riferimento può essere sostituito con l'anno precedente il triennio qualora non sia ritenuto rappresentativo da parte del beneficiario, la fattispecie deve essere indicata e motivata nel piano d'impresa.

Il fabbisogno di energia è rideterminato, sempre motivandolo nel piano d'impresa, qualora a fine investimento sia maggiore rispetto a quello del periodo di riferimento, in conseguenza degli investimenti effettuati.

- la sostituzione di macchine e attrezzature se finalizzata:
- a conseguire un aumento della capacità produttiva di almeno il 25%, intesa come rendimento o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale;
- ad acquistare una macchina o un'attrezzatura di recente introduzione in sostituzione di un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età. Per "recente introduzione" si intende la presenza della macchina o dell'attrezzatura nel catalogo del fornitore da non più di tre anni;
- a consentire la modifica sostanziale della natura della produzione consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento;
- ad aumentare la sicurezza del lavoro, il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni nocive pari ad almeno il 15%.
- nel caso di coltivazioni, per mera sostituzione si intende la sostituzione delle piante a fine ciclo;
- spese generali, ivi compresa l'acquisizione di brevetti e licenze, sono riconosciute nei limiti massimi del 10% del costo degli investimenti ammesso a finanziamento, al netto del costo delle spese generali medesime, purché sia determinata una diretta connessione con l'investimento stesso. In caso di investimenti effettuati in aree NATURA 2000 di cui all'allegato "4 - Aree preferenziali" del PSR tale limite è innalzato al 12%.
- contributi in natura con le limitazioni previste dal regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n.

### **3.3 Operazioni e investimenti non ammissibili**

Non sono ammissibili a finanziamento le operazioni e gli investimenti di seguito indicati:

- a) acquisto di terreni, ad esclusione delle aree di pertinenza relative ad investimenti su fabbricati oggetto di richiesta di finanziamento e comunque fino ad un massimo del 10 per cento del costo ammesso a finanziamento, dell'operazione considerata, al netto del costo relativo all'acquisto delle aree di pertinenza;
- b) interventi relativi ai fabbricati ad uso abitazione;
- c) interventi di mera sostituzione fatto salvo quanto previsto al punto 3.2;
- d) interventi di manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili;
- e) acquisto di beni strumentali usati e di mezzi di consumo che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo annuale, incluse le barriques;
- f) acquisto di veicoli non classificabili come macchine agricole ai sensi del Codice della strada con eccezione per i furgoni da parte di aziende florovivaistiche, ortofrutticole, zootecniche e forestali ubicate in zone con svantaggio ambientale elevato;
- g) acquisto di contenitori in legno per l'affinamento e l'invecchiamento dei vini
- h) acquisto di diritti di produzione agricola;
- i) acquisto di animali;
- j) acquisto di piante annuali e loro piantagione;
- k) l'IVA ad eccezione dell'imposta non recuperabile dal beneficiario finale, secondo quanto previsto dall'articolo 71 comma 3 lettera a) del regolamento (CE) 1698/2005;
- l) interessi passivi;
- m) investimenti previsti e finanziabili in base alla misura 311 azione 3.

### **3.4 –Complementarietà con le Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) di settore**

La misura tiene conto di quanto riportato al capitolo 10.1.2 del PSR.  
Nel settore ortofrutticolo la misura non interviene per quanto previsto dai Programmi operativi delle OO.PP. tenendo comunque in considerazione le linee generali di demarcazione.

Nel settore vitivinicolo la misura -non finanzia gli interventi che possono essere finanziati a valere sulle misure di cui al regolamento (CE) 491/2009 che abroga, parzialmente, il regolamento (CE) 479/2008 e modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM). Nello specifico si rimanda a quanto riportato nel capitolo 10.1.2.

Nel settore olivicolo non sono ammissibili a finanziamento gli interventi previsti dal regolamento (CE) 73/2009 e devono essere rispettate le disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 e relative modalità di applicazione. Non saranno pertanto finanziabili interventi che comportino aumento della capacità produttiva. Gli interventi aziendali individuali possono essere finanziati nell'ambito del PSR per i produttori che non sono soci di O.P.

Nel settore bovini da latte gli investimenti che comportino un aumento della capacità produttiva sono vincolati al possesso di adeguata quota di riferimento alla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell'investimento.

Nel settore miele le normative di applicazione del regolamento (CE) n. 797/2004, come modificato e parzialmente abrogato con regolamento (CE) 1234/2007, prevedono un sostegno a favore dell'apicoltura e nello specifico:

- interventi di consulenza o formazione professionale ;
- acquisto di arnie e attrezzature di trasporto;

La misura non interviene per tali tipologie e può invece intervenire negli altri casi.

Nel settore dello zucchero non saranno finanziabili interventi previsti dal Piano nazionale di ristrutturazione.

### **3.4 – Modalità di accesso**

La presentazione della domanda di aiuto avviene esclusivamente attraverso la modalità di accesso individuale.

### **3.5 – Localizzazione e durata**

La misura si applica nel periodo di programmazione 2007-2013, sull'intero territorio regionale.

## **4. AMMISSIBILITÀ DEI COSTI**

### **4.1 Costi ammissibili**

Sono ammissibili a finanziamento i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario finale ed inerenti le operazioni di cui al punto 3.1 e 3.2, documentati mediante fatture o altra documentazione fiscale probatoria debitamente quietanza.

### **4.2 Costi non ammissibili**

Non sono ammissibili le tipologie di costo inerenti le operazioni di cui al punto 3.3 nonché:

- a) i costi connessi al contratto di acquisto di macchine, attrezzature e programmi informatici;
- b) i costi connessi al contratto di leasing
- c) gli interessi passivi;
- d) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 e ss.mm.ii., in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme;
- e) costi forfetari, ancorché riportati in fattura o altra equipollente documentazione fiscale probatoria.

## 5. MODALITÀ DI SELEZIONE

### 5.1 Criteri di selezione e punteggi

Ai fini della formazione della graduatoria delle domande di aiuto in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 3 sono applicati i seguenti criteri di selezione e punteggi

**Settore cui è connessa l'operazione e localizzazione prevalente dell'operazione**

#### ZONE RURALI

SETTORI		C		D
A				
B				
CERALI-PROTEOLEAGINOSE		6	6	
ZOOTECNICA LATTE bovino-bufalino-ovicaprino		8	20	20
ZOOTECNIA CARNE bovini-suini-ovicaprini		12	20	20
VITIVINICOLO		8	10	
FRUTTICOLO		16	19	15
ORTICOLO	16	15	11	
FLORICOLO	10	11	10	
OLIVICOLO	12		13	
PRODUZIONI BIOLOGICHE	15	18	17	17
ALTRI SETTORI				
Uova-equini-miele-allevamenti minori-funghicoltura				

**Finalità dell'operazione.** Nel caso di bandi attivati per uno o più settori si applicano i soli punteggi per il settore specifico.

SETTORE	ARE A	FINALITÀ	PUNTEGGIO	
CEREALI- PROTEOLEAGI NOSE	A	1 - produzioni ad uso alimentare o per l'ottenimento di produzioni zootecniche di nicchia, di cui al DM 350/99 e alla LR 11/2002, orientate al mercato urbano	2	
	B-C	2 - razionalizzazione dei consumi irrigui 3 - sviluppo del metodo biologico 4 - orientamento all'ottenimento di produzioni di nicchia ad uso alimentare umano o di produzioni zootecniche 5 - miglioramento della qualità (riduzione micotossine) 6 - attivazione di impianti per produzione energia da biomassa o fonti rinnovabili	4 5 3  3 2	
	D	7 - produzioni ad uso alimentare o per l'ottenimento di produzioni zootecniche di nicchia, preferibilmente inserite in strategie locali	2	
ZOOTECNIA LATTE bovino-bufalino- ovicaprino	A	1 - interventi connessi alle relazioni con il mercato locale	2	
	B-C	2 - consolidamento filiera D.O.P. Montasio 3 - razionalizzazione e innovazione gestionale allevamenti da latte in relazione al benessere animale, impatto ambientale, costi di produzione e condizioni di lavoro 4 - salvaguardia ambientale mediante l'utilizzo dei reflui zootecnici per la produzione di energia e incentivazione all'utilizzo di fonti rinnovabili	3 5  5	
	D	5 - mantenimento dell'attività		



<b>5.2 Criteri di priorità</b>	
<p>A parità di punteggio è attribuita priorità alle domande che</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prevedono il minore importo di aiuto richiesto;</li> <li>- presentate da richiedenti più giovani.</li> </ul>	
<b>6. AIUTO CONCEDIBILE</b>	
<b>6.1 Modalità di erogazione dell'aiuto</b>	
<p>L'aiuto è erogato in conto capitale secondo le percentuali indicate nella tabella di cui al punto 6.4. applicate al costo totale ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dei controlli di ammissibilità.</p>	
<b>6.2 Cumulabilità delle domande</b>	
<p>Per la medesima operazione e investimenti il richiedente, a pena di inammissibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non può presentare domande di aiuto e di pagamento su più misure;</li> <li>- non possono essere ottenuti ulteriori aiuti di qualsiasi genere</li> </ul>	
<b>6.3 Modalità di calcolo dell'aiuto</b>	
<p>L'aiuto è determinato applicando le percentuali di cui al punto 6.4 ai costi previsti e, successivamente rendicontati, ritenuti ammissibili a seguito dello svolgimento dei controlli di ammissibilità e rendicontazione.</p>	
<b>6.4 Intensità dell'aiuto</b>	
<p>L'aiuto in conto capitale è concesso e, successivamente, liquidato applicando le percentuali di seguito indicate al costo dell'operazione ritenuto ammissibile</p>	
<b>Descrizione</b>	
<b>Progetti singoli</b>	
Giovani in zone di cui art. 36 lett. a), punti i), ii) (Allegato 2) e iii) del regolamento (CE) 1698/2005 (Zone Natura 2000 dell'Allegato 4)	60
Altri imprenditori in zone di cui art. 36 lett. a), punti i), ii) (Allegato 2) e iii) del regolamento (CE) 1698/2005 (Zone Natura 2000 dell'Allegato 4)	50
Giovani in altre zone	50
Altri imprenditori in altre zone	40
<p>Ai fini dell'applicazione dell'intensità di aiuto è assunta a riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- giovani o altri imprenditori situati nelle zone di cui all'art 36, lettera a), punti i) e ii) – allegato 2 del PSR: la prevalenza della SAU aziendale ricade all'interno delle zone suindicate;</li> <li>- giovani o altri imprenditori situati nelle zone di cui all'art. 36, lettera a), punto iii) – aree Natura 2000 allegato 4 del PSR: l'ubicazione dell'investimento prevalente ricade all'interno delle aree Natura 2000.</li> </ul>	
<b>6.5 Costo minimo dell'operazione</b>	

Il costo minimo ammissibile ai fini della concessione e liquidazione dell'aiuto è pari a:

<b>zona</b>	<b>Singolo</b>
Zone di cui art. 36 lett. a), punti i), ii) (Allegato 2) e iii) del regolamento (CE) 1698/2005 (Zone Natura 2000 dell'Allegato 4)	20.000
Altre zone	40.000

#### **6.6 Costo massimo dell'operazione**

Nell'arco della programmazione 2007-2013 i richiedenti possono proporre operazioni finanziabili in conto capitale nei limiti di un costo massimo-volume potenziale massimo (VPM) determinato sommando il valore di volume di costo (VP) al valore del volume aggiuntivo (VA), come di seguito determinati

**a) VOLUME DI SPESA (VP) = (A + B) <= (C)**

Dove A è il volume base, B il volume per ogni occupato (per un massimo di 4 occupati); il volume massimo di spesa ammessa a finanziamento (C) non può comunque mai essere superiore ad €1.000.000,00 (unmilione/00) che corrisponde a:

	Coso massimo	
A - Volume base (A)	€ 100.000,00	
B - Volume per occupato (B) Volume dicosto (VP)	€ 225.000,00	
C -Volume max totale (4 occupati) (C)	€ 1.000.000,00	

Il numero di occupati a tempo pieno o a tempo pieno-equivalenti (lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti) viene determinato in base alla situazione occupazionale del beneficiario esistente alla data di richiesta dell'erogazione del saldo finale.

**b) VOLUME AGGIUNTIVO (VA)= D + E +F**

dove D, E ed F sono determinati in base ai criteri di seguito indicati:

Tipologia	Volume Aggiuntivo (VA)	
D -Giovane con piano aziendale presentato entro la misura 112 (D)	€ 50.000,00	
E - Finalizzazione degli investimenti all'ottenimento di prodotti di qualità riconosciuti e finanziati a valere sulla misura 132	€ 75.000,00	
F - Finalizzazione degli investimenti a obiettivi di salvaguardia ambientale (E)	€ 75.000,00	

Il costo massimo dell'operazione-VPM in ogni caso non può essere superiore a €1.000.000,00 (unmilione/00. Ogni tipologia di volume aggiuntivo interviene una sola volta nell'arco della programmazione e i suoi effetti si protraggono per l'intero periodo. Qualora il costo ritenuto congruo superi il volume massimo

## **7. LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO**

### **7.1 Anticipo**

Alla presente misura si applica l'articolo 40 (Liquidazioni dell'anticipo) del regolamento 40/2011, secondo le modalità previste dall'art. 56 del Regolamento (CE) n. 1974/2006.

### **7.2 Acconti per stati di avanzamento**

Alla presente misura si applica l'articolo 41 (Domande di acconto per stato di avanzamento) del regolamento 40/2011.

L'importo liquidato a titolo di acconto per stati di avanzamento non può essere inferiore a euro 20.000,00 (ventimila/00) e non è cumulabile con l'eventuale importo liquidato a titolo di anticipo di cui al punto 7.1

### **7.3 Saldo**

Alla presente misura si applica l'articolo 42 (Domande di saldo) del regolamento 40/2011.

## **8. IMPEGNI**

### **8.1 Impegni essenziali**

I beneficiari della presente misura sono tenuti al rispetto, oltre che degli impegni essenziali di cui all'articolo 48 del regolamento 40/2011, dei seguenti impegni:

- a) gli investimenti sono vincolati all'impiego previsto. Il vincolo di destinazione d'uso dei beni oggetto dell'aiuto è di 5 anni a decorrere dalla data della decisione individuale di finanziamento.

### **8.2 Impegni accessori.**

I beneficiari della presente misura sono tenuti al rispetto degli impegni accessori di cui all'articolo 49 del regolamento 40/2011.